



IL RETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020, e in particolare gli artt. 26 e 62;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, e in particolare l'art. 29;
- visto il decreto rettorale 19 novembre 2018, con il quale è stato ricostituito il Senato accademico per il triennio accademico 2018/2021;
- preso atto che il dott. Andrea Cerini, componente del Senato accademico in qualità di rappresentante del personale tecnico e amministrativo, è decaduto dal mandato, essendo diventato dal 1° ottobre 2020 componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- ravvisata la necessità, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 26 dello Statuto, di dare luogo a elezioni suppletive e di derogare ai termini previsti dalle disposizioni statutarie e regolamentari

DECRETA

sono indette, per i giorni **4 e 5 novembre 2020**, le votazioni suppletive nel Senato accademico, da svolgersi in forma telematica, per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021.

Le operazioni di voto si svolgeranno in forma telematica secondo il seguente orario continuato: **dalle ore 9.00 del giorno 4 novembre 2020 alle ore 13.00 del giorno 5 novembre 2020**. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo di ruolo e al personale a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo entro il **1° novembre 2020**. L'elettorato passivo è riservato a coloro che, nell'ambito del personale di ruolo, abbiano presentato la propria candidatura. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature.

Le candidature devono essere inviate, entro **le ore 12.00 di martedì 20 ottobre 2020**, utilizzando esclusivamente l'apposita procedura telematica predisposta dall'Amministrazione universitaria e reperibile al seguente link:

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=elezioni_Senato2020_PTA

Il mandato dei componenti del Senato accademico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

L'eventuale dichiarazione di rinuncia alla candidatura dovrà essere inviate dal proprio indirizzo di posta elettronica d'Ateneo alla casella PEC istituzionale (unimi@postecert.it), entro il termine perentorio delle ore **12.00 di martedì 27 ottobre 2020**.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 267/2000 (aspettativa non retribuita per ricoprire le seguenti cariche: Sindaco, Presidente di Provincia, di Consiglio comunale o provinciale, di Consiglio circoscrizionale, di Comunità montana, membro di Giunta comunale o provinciale), ai sensi dell'art. 20, comma 11, del CCNL comparto Università 2006-2009 (aspettativa senza retribuzione per il periodo di prova presso altra Amministrazione), ai sensi dell'art. 37 del CCNL comparto Università 2006-2009 (aspettativa per dottorato di ricerca, borsa di studio o altra esperienza lavorativa); coloro che sono



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

*Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo*

collocati in congedo ai sensi dell'art. 33 del CCNL comparto Università 2006-2009 (congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge); coloro che sono comandati presso altre Amministrazioni ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR n. 3/1957.

Godono del solo elettorato attivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 165/2001 (aspettativa per mandato parlamentare), ai sensi dell'art. 3-bis del D.lgs. n. 502/1992 (aspettativa per ricoprire le seguenti cariche: Direttore generale, Direttore amministrativo e Direttore sanitario di Azienda sanitaria locale o Azienda ospedaliera), ai sensi dell'art. 1 della legge n. 143/1988 (aspettativa per contratto con il CNR o l'INFN).

Per la validità delle votazioni è necessario che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, con apposito provvedimento sarà costituita una Commissione elettorale di verifica.

Milano, 2 ottobre 2020

IL RETTORE
Elio FRANZINI

USM Rep Decreti 3807/2020 del 2 ottobre 2020